



CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA

ORDINANZA N° 44/2018

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia

VISTO il regolamento(CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006;

VISTO il Regolamento di esecuzione(UE)2018/317 della commissione del 02.03.2018;

VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Regolamento relativo alla disciplina della pesca marittima;

VISTO Decreto Direttoriale n. 25059 del 28.12.2017 con cui il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha adottato il "Piano di Gestione Nazione per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) con gli attrezzi Reti a circuizione senza chiusura e sciabica da natante in deroga alla distanza minima dalla costa e della dimensione minima della maglia della rete – Regolamento (CE) n. 1967/2006 – artt. 9/13;

VISTO l'articolo 6.6 del Piano di Gestione, il quale individua la Capitaneria di Porto di Manfredonia, quale organo di Sorveglianza;

RENDE NOTO CHE

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il decreto citato nelle premesse, ha disciplinato nel Compartimento marittimo di Manfredonia la pesca del rossetto (*aphia minuta*) con gli attrezzi reti a circuizione senza chiusura e sciabica da natante, fissando, tra l'altro, tempi e modalità di esercizio.

ORDINA

Articolo 1

L'Organizzazione dei Produttori Ittici Sud Adriatico (O.P.) provvederà a regolamentare la turnazione delle imbarcazioni che potranno uscire ogni settimana (massimo 30 rispetto alle 100 potenziali in possesso di autorizzazione). Le imbarcazioni saranno divise in due gruppi: un primo gruppo effettuerà la turnazione dal 01 novembre al 15 gennaio e un secondo gruppo effettuerà la turnazione dal 16 gennaio al 31 maggio. Sulla base della turnazione l'O.P. trasmetterà settimanalmente, con un preavviso di almeno 4 giorni, alla Capitaneria di Porto di Manfredonia e all'Organismo Scientifico l'elenco delle imbarcazioni autorizzate ad uscire con almeno un preavviso di 4 giorni.

Articolo 2

Durante le uscite effettuate nella turnazione di cui all'articolo precedente alle unità interessate è proibita la detenzione a bordo di un secondo attrezzo da pesca.

Articolo 3

Eventuali eccezionali modifiche all'elenco già comunicato delle unità che potranno uscire per la pesca del rossetto dovranno essere comunicate esclusivamente dalla O.P. alla Capitaneria di Porto di Manfredonia e all'Organismo Scientifico con congruo anticipo, e in ogni caso con un preavviso di almeno 24 ore.

Articolo 4

La pesca al rossetto è consentita per un numero massimo di 4 (quattro) giorni alla settimana, obbligatoriamente compresi dal lunedì al giovedì, e per un totale massimo di 60 giorni per ogni motopesca nell'intera stagione.

Articolo 5

Le imbarcazioni autorizzate possono effettuare esclusivamente catture nelle ore diurne, da un'ora dopo l'alba al tramonto. E' vietata la pesca durante le ore notturne e/o con fonti luminose.

Articolo 6

Le imbarcazioni che effettuano attività di pesca nell'ambito del Piano di Gestione approvato hanno quale specie *target* esclusivamente *Aphia minuta* (rossetto).

Articolo 7

L'Organizzazione di Produttori Ittici Sud Adriatico ha l'obbligo di acquisire, dai singoli armatori, le schede giornaliere di rilevamento (secondo il format in allegato 1 che si intende parte integrante della presente ordinanza) e, giusta previsione dell'art. 6.3 lettera D del predetto "piano di gestione", trasmetterle entro 48 ore all'Organismo Scientifico;

Articolo 8

Alle unità autorizzate ai sensi degli articoli precedenti si applicano le seguenti misure tecniche restrittive:

- a. Limitazione sulle dimensioni dell'attrezzo da pesca: la lunghezza della rete non deve superare i 300 m e deve essere armata con assetto neutro, onde evitare o ridurre al minimo l'impatto con il fondale.
- b. Limitazione della dimensione della maglia della rete: la maglia minima deve essere di misura compresa tra 3 e 5 mm.
- c. Limitazioni dell'area di pesca: limitatamente al Compartimento Marittimo di Manfredonia, le imbarcazioni possono esercitare l'attività di pesca al rossetto anche all'interno della fascia di 3 miglia dalla costa.
- d. *Habitat* protetti: è proibita la pesca del rossetto su *habitat* protetti.
- e. Limitazioni sulle catture accidentali e sulle specie accessorie: le catture accidentali di giovanili di altre specie dovranno costituire una frazione inferiore al 5% giornaliero in peso e comunque eventuali esemplari catturati vivi, dovranno essere liberati. Le catture accessorie non dovranno essere superiori al 10% in peso sul totale delle catture (escluso i gobidi pelagici) e dovranno essere registrate sul *logbook* o sulle schede di rilevamento delle catture di rossetto. In caso di cattura di specie soggette a taglia minima (Reg.

1967/06, art.15), queste saranno sbarcate e non saranno destinate al consumo umano, secondo quanto previsto dal Reg. 1380/13, art. 15.

Articolo 9

E' fatto obbligo a tutti gli operatori, a qualunque titolo interessati, di osservare ogni altra prescrizione derivante dal Decreto Direttoriale n. 25059 del 28.12.2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dal pertinente Piano di Gestione, nonché ogni altra disposizione di legge emanata in materia.

Articolo 10

La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal giorno 01 gennaio 2019.

Articolo 11

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie o un più grave reato, con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 12

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/mantredonia, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Manfredonia, li 20 DIC. 2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) *Silvio DEL CASALE*

Allegato 1

Scheda giornaliera di rilevamento dati per la pesca del rossetto nel Compartimento Marittimo di Manfredonia di cui al Regolamento (UE) 2018/317 e del Decreto Direttoriale n. 25059 del 28.12.2018.

Data _____ Nome unità _____ N. UE _____

Cognome/Nome del compilatore _____

Uscita dal porto ore _____ Rientro in porto ore _____

Zone di pesca _____ Condizioni meteo-marine _____

Numero di cale effettuate _____

Cala 1:

-Ora inizio cala _____ ora fine cala _____

-Zona di pesca _____ oppure Coordinate GPS inizio cala _____
Coordinate GPS fine cala _____

-Quantità in Chilogrammi di rossetto (*Aphia minuta*) _____

-By Catch: Quantità in Chilogrammi di altre specie (specificare)

-By Catch, giovanili: Quantità in Chilogrammi di giovanili di altre specie (specificare)

Cala 2:

-Ora inizio cala _____ ora fine cala _____

-Zona di pesca _____ oppure Coordinate GPS inizio cala _____
Coordinate GPS fine cala _____

-Quantità in Chilogrammi di rossetto (*Aphia minuta*) _____

-By Catch: Quantità in Chilogrammi di altre specie (specificare)

-By Catch, giovanili: Quantità in Chilogrammi di giovanili di altre specie (specificare)

Cala 3:

-Ora inizio cala _____ ora fine cala _____

-Zona di pesca _____ oppure Coordinate GPS inizio cala _____
Coordinate GPS fine cala _____

-Quantità in Chilogrammi di rossetto (*Aphia minuta*) _____

-By Catch: Quantità in Chilogrammi di altre specie (specificare)

-By Catch, giovanili: Quantità in Chilogrammi di giovanili di altre specie (specificare)
